ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 20

Amministrazione della cassa sociale

La cassa, di cui all'articolo precedente, sara' amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a piu' liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista piu' di sei membri. Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore a all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;.

c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa. I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attivita' diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima. Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attivita' cui la cassa e' destinata, le disponibilita' residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti. I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

Versione in vigore dal 4 luglio 1970, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-20-amministrazione-della-cassa-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it